

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 4412}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIADRESCO, SANDIROCCO, CONTE ANTONIO, GUALANDI,
LODA, MACCIOTTA**

Presentata il 4 febbraio 1987

**Regolamentazione del rapporto Stato-regioni ed istituzione
di un fondo sociale per l'emigrazione**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge prende le mosse dalle decisioni adottate, nell'aprile 1985, al termine del Convegno « Stato-Regioni », indetto dal Ministero degli affari esteri.

L'iniziativa era stata promossa allo scopo di dare consacrazione istituzionale e legislativa agli interventi promozionali delle Regioni nei confronti delle collettività italiane emigrate all'estero tendenti a favorirne l'integrazione nei paesi ove risiedono e, al tempo stesso, mantenere e sviluppare i legami con la madre Patria, con particolare riferimento alle nuove generazioni.

È noto che, pur in carenza di un quadro legislativo di riferimento nazionale, le varie regioni si sono date loro norme legislative, che, in accordo con il Ministero degli affari esteri, hanno consentito l'in-

tervento sia all'estero, sia nell'ambito del territorio regionale ove si pone l'esigenza di rendere meno difficile il reinserimento dei connazionali in occasione del loro rimpatrio.

Partendo da questo dato di fatto e dalla positiva esperienza che le Regioni hanno realizzato nell'ultimo decennio, il Convegno « Stato-Regioni » indetto dal Ministero degli affari esteri, ha ribadito l'esigenza di favorire ed estendere l'iniziativa delle Regioni stesse, nella loro veste di soggetto istituzionale dello Stato, ed ha riconosciuto la necessità e l'urgenza di stabilire per legge gli ambiti di competenza entro i quali le Regioni medesime possono svolgere le loro attività promozionali per il soddisfacimento delle esigenze dei nostri connazionali emigrati senza invadere il campo della politica

estera che, ovviamente, rimane di competenza del Governo e degli altri organi istituzionali ad essa deputati.

In questo ambito si collocava anche l'idea avanzata alcuni anni or sono dal Ministero degli esteri e dalle Regioni stesse (Conferenza nazionale delle Consulte dell'emigrazione - Venezia, maggio 1982), di istituire il cosiddetto fondo sociale per l'emigrazione.

Al convegno « Stato-Regioni », il ministro degli affari esteri, onorevole Andreotti, il ministro del tesoro, onorevole Gorla, il ministro per gli affari regionali, onorevole Vizzini, e in rappresentanza del ministro del lavoro il sottosegretario senatore Conti Persini, confermarono quegli orientamenti. Anzi, l'ampia e qualificata rappresentanza del Governo significava, insieme all'ovvio interesse per le questioni e i problemi in discussione, anche una autorevole conferma delle decisioni che in quella sede venivano annunciate circa il ruolo e le funzioni delle Regioni e l'istituzione del citato fondo sociale, cui il Ministro del tesoro assicurò la necessaria copertura finanziaria.

Traendo le conclusioni del convegno, il Ministro degli affari esteri propose la costituzione di una commissione mista (Governo-Regioni) incaricata di elaborare il testo del disegno di legge che, tempo due mesi, avrebbe dovuto essere presentato all'approvazione del Consiglio dei ministri e, quindi, al Parlamento.

La commissione mista ha rapidamente concluso i suoi lavori, ma purtroppo il tempo trascorre e, nonostante gli impegni assunti, le sollecitazioni delle Regioni, lo stanziamento dei fondi nella legge finanziaria dello Stato, il Governo non ha ottemperato al suo impegno di varare l'atteso disegno di legge.

Per tutte queste ragioni, viene presentata all'attenzione della Camera l'attuale proposta di legge, raccomandandone la sollecita discussione e approvazione, essendo quanto mai necessario e utile per l'attività del Governo e delle Regioni stabilire il quadro normativo e le certezze legislative degli ambiti delle rispettive competenze, per la prosecuzione di una meritoria attività che, diversamente, si svolgerebbe, come avviene tuttora, affidata alla buona volontà e alle intese che, di volta in volta, stabiliscono i rappresentanti delle regioni e i dirigenti del Ministero degli affari esteri.

Vale la pena di ricordare alla Camera che la proposta di legge non rappresenta l'elaborazione di una parte politica, ma è la riproduzione del testo che il comitato misto « Governo-Regioni » ha proposto dopo il convegno dell'aprile 1985.

Per quanto riguarda lo stanziamento previsto all'articolo 6 per il finanziamento del fondo sociale, viene precisato che trattasi della medesima previsione di spesa indicata nella legge finanziaria 1987, alla Tabella B (« Voci da includere nel fondo speciale di parte corrente ») ove figurano gli accantonamenti per nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrata del Ministero degli affari esteri, anche per i successivi esercizi 1988 e 1989.

L'approvazione della legge è divenuta più necessaria dopo che il Parlamento ha deciso, con legge approvata il 4 febbraio alla Commissione esteri della Camera — e ora trasmessa al Senato per l'approvazione definitiva —, la convocazione, entro il 31 dicembre 1987, della 2ª Conferenza nazionale dell'emigrazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le regioni, nell'ambito delle loro competenze istituzionali, ed in armonia con le direttive di indirizzo e gli atti di coordinamento emanati, al riguardo dal Governo, anche in conformità con quanto disposto dall'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e degli articoli 4 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanano leggi e provvedimenti ed effettuano interventi promozionali a beneficio delle loro collettività emigrate.

ART. 2.

1. Ai fini del conseguimento di quanto previsto nell'articolo 1, le regioni, anche avvalendosi delle consultazioni regionali dell'emigrazione, coordinando eventuali iniziative delle province, dei comuni, e di altri enti locali, od attraverso misure atte a sostenere le associazioni degli emigrati, possono adottare provvedimenti ed effettuare interventi tendenti:

a) alla diffusione della conoscenza della regione di origine fra le collettività emigrate, attraverso incontri, convegni, dibattiti, scambi, iniziative di turismo sociale, manifestazioni artistiche e folkloristiche, mostre, rappresentazioni teatrali e cinematografiche;

b) allo sviluppo sociale, e alla promozione e qualificazione culturale delle stesse collettività;

c) all'effettuazione, in vista della più efficace realizzazione delle iniziative sopraelencate di indagini sui bisogni della collettività regionale all'estero, all'uopo utilizzando i mezzi di informazione e di comunicazione più adatti a raggiungere le stesse collettività.

ART. 3.

1. La composizione del Comitato interministeriale per l'emigrazione, C.I.Em., quale stabilita dall'articolo 2, primo comma, della legge 18 marzo 1976, n. 64, è integrata con i Ministri dell'interno e del commercio con l'estero.

2. Ai fini del coordinamento e della concertazione dei provvedimenti e degli interventi rivolti all'emigrazione, alle sessioni del predetto Comitato partecipano cinque rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-regioni, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 1983, ed il segretario generale della Conferenza.

3. Il coordinamento tecnico ed organizzativo delle iniziative che le singole regioni intendono svolgere, in armonia con le decisioni assunte in seno al C.I.Em., è effettuato da una commissione istituita presso il segretario generale della Conferenza Stato-regioni e composta da funzionari della Presidenza del Consiglio dei ministri - ufficio del Ministro per gli affari regionali, del Ministero degli affari esteri e delle regioni.

ART. 4.

1. Ai fini dello svolgimento all'estero delle attività in materia di emigrazione di cui alla presente legge, e tenendo presenti le indicazioni all'uopo avanzate dal Ministero degli affari esteri, le regioni, sulla base dell'esperienza acquisita singolarmente o collettivamente, presentano ogni anno, entro il mese di settembre, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - ufficio del Ministro per gli affari regionali e, per conoscenza, al Ministero degli affari esteri, il programma delle iniziative che intendono realizzare nel corso dell'anno successivo, con l'indicazione, per ciascuna di esse, dei luoghi, dei tempi, delle modalità di attuazione, degli scopi che si intendono raggiungere, nonché della spesa prevista.

2. Qualora la Presidenza del Consiglio dei ministri — ufficio del Ministro per gli affari regionali — sentito il Ministero degli affari esteri, non avanzi, entro sessanta giorni dalla ricezione dei programmi, eventuali rilievi od osservazioni, i programmi e le singole iniziative in essi previste, possono essere realizzati.

3. Per le iniziative non previste nei programmi annuali, le regioni inviano, almeno trenta giorni prima della data di realizzazione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri — ufficio del Ministro per gli affari regionali e, per conoscenza, al Ministero degli affari esteri, una comunicazione contenente le indicazioni di cui al comma 1. Qualora la Presidenza del Consiglio dei ministri — Ufficio del Ministro per gli affari regionali od il Ministero degli affari esteri, non avanzino rilievi od osservazioni entro venti giorni dalla predetta comunicazione, le iniziative possono essere realizzate.

4. Le regioni, qualora intendano partecipare a manifestazioni, cui siano invitate dagli uffici consolari territorialmente competenti, o per il tramite di questi, sono tenute a darne tempestivamente comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri — ufficio del Ministro per gli affari regionali, al Ministero degli affari esteri ed al commissario di Governo.

5. Per l'organizzazione e l'attuazione all'estero delle iniziative di cui al presente articolo, le regioni ricorrono, tramite il Ministero degli affari esteri, alla cooperazione delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari competenti per territorio.

6. In caso di rilievi ed osservazioni da parte della Presidenza del Consiglio, la regione interessata, ferma restando l'operatività del programma nella parte non oggetto di osservazioni e rilievi, ha facoltà di fornire chiarimenti che saranno esaminati entro trenta giorni.

ART. 5.

1. Allo scopo di sostenere ed agevolare, con interventi finanziari o di altro tipo, iniziative e progetti speciali finaliz-

zati al reinserimento sociale, produttivo in forme singole o associate degli emigrati, alla loro realizzazione professionale, al reinserimento scolastico ed alla realizzazione di programmi di cooperative edilizie, è istituito il fondo sociale per l'emigrazione.

2. Per la realizzazione dei suoi interventi, il fondo è autorizzato a concludere convenzioni con istituti bancari e finanziari di interesse nazionale e regionale.

ART. 6.

1. Lo Stato partecipa alla costituzione del fondo sociale per l'emigrazione in ragione di lire 6.800 milioni nel 1987 e di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

2. Il fondo può ricevere contributi da enti ed istituti nazionali, stranieri, comunitari ed internazionali.

3. Il fondo finanzia progetti regionali ed interregionali nelle materie indicate nell'articolo 5, per un importo pari al 50 per cento delle spese previste ed approvate dal consiglio di amministrazione del fondo stesso.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, previa delibera del Comitato interministeriale per l'emigrazione, e sentito il Consiglio di Stato e la conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle province autonome, sono dettati lo statuto ed il regolamento del fondo, ivi comprese le disposizioni sulla composizione del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti.

5. Nel consiglio di amministrazione e nel collegio dei revisori dei conti deve essere garantita la partecipazione paritetica fra Stato e regioni.

6. I rappresentanti delle regioni negli organismi di cui al comma 5 sono designati dalla conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

ART. 7.

1. La presente legge si applica anche nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, ai sensi dei loro statuti e delle rispettive norme di attuazione.

ART. 8.

1. Il Governo presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

ART. 9.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.